



*Commissione Tributaria Provinciale
di Caltanissetta*

IL PRESIDENTE F.F.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Visti i propri decreti presidenziali n. 385 del 19 marzo 2020, n. 441 del 15.4.2020, n. 499 del 12 maggio 2020, n. 1057 del 26.8.2020.

Visto l'art. 27 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.") alla rubrica "Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario".

Vista in ultimo l'ordinanza contingibile ed urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione siciliana sentito il Ministro della salute e richiamati i precedenti provvedimenti presidenziali contenuti nel preambolo del provvedimento.

Preso atto che nella Regione Siciliana sussistono le condizioni previste dall'art. 27, comma 1 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid - 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo.

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto.

Considerato che il Legislatore all'art. 27 ha previsto che:

non essendo possibile praticabile l'opzione dello svolgimento delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, *"in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione"* (art. 27, comma 2, primo cpv, d. l. 28/10/2020 n. 137);

"nel caso in cui sia chiesta la discussione.....si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica" (art. 27, comma 2, terzo cpv, d. l. 28/10/2020 n. 137);

"nel caso nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini" (art. 27, comma 2, quarto cpv, d. l. 28/10/2020 n. 137);

"in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, quarto cpv, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Evidenziato che *"I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Caltanissetta, sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, ed a questa Presidenza per conoscenza, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione"* (art. 27, comma 3, d. l. 28/10/2020 n. 137).

Considerato che in atto i due presidenti di sezione applicati, nonché due dei giudici componenti le sezioni risiedono in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, e che l'eventuale esercizio del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe estremamente difficoltoso il funzionamento delle sezioni.

Ritenuto di potere superare tale criticità con la previsione della facoltà di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del citato art. 27), anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Preso atto della entrata in vigore del D. L. 28 ottobre 2020 n. 137 in data 29 ottobre 2020, e della previsione del termine di due giorni liberi antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27,

decreta

1. a decorrere dall'1 novembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 (termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19):

a) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 2 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

b) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

c) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

d) è prevista per il Collegio giudicante la facoltà di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale). In tale ipotesi è onere del Presidente del Collegio attestare il regolare e continuo funzionamento del sistema.

2. la Segreteria è onerata:

della pubblicazione sul sito Istituzionale di questa Commissione tributaria www.giustiziatributaria.gov.it;

della immediata comunicazione a Tutti i Magistrati in servizio;

dell'invio di copia del presente decreto al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

della affissione del presente decreto all'ingresso dell'Ufficio.

Caltanissetta 30 ottobre 2020

dott. Romeo Ermenegildo Palma
